

Circolare del 29 marzo 2017

Oggetto: **D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 27: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari”.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, è stato pubblicato il decreto in oggetto, che si riporta di seguito, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Il regolamento 1924/2006 contiene la disciplina per l'impiego nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari delle indicazioni ("*claims*") nutrizionali e sulla salute.

L'art. 2 del decreto precisa, al comma 1, che si applicano le definizioni dettate direttamente dal regolamento all'art. 2. Tra di esse, si ritiene opportuno segnalare le seguenti (art. 2, par. 2):

- "*indicazione*": qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;
- "*indicazione nutrizionale*": qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
 - all'energia (valore calorico) che
 - apporta,
 - apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
 - non apporta, e/o
 - alle sostanze nutritive o di altro tipo che
 - contiene,
 - contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
 - non contiene;
- "*indicazioni sulla salute*": qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
- "*indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia*": qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

Il regolamento specifica, all'art. 8, che le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite nel regolamento.

Rispetto alle indicazioni sulla salute, invece, l'art. 10 del regolamento stabilisce che sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali e specifici indicati dal regolamento, autorizzate e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento, a seconda che si riferiscano (art. 14) o meno (art. 13) alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

Il regolamento (UE) n. 432/2012 ha fornito l'elenco delle indicazioni sulla salute previste ai sensi dell'art. 13 del reg. 1924/2006.

La Commissione, inoltre, ha attivato il registro comunitario delle indicazioni di cui all'art. 20 del reg. 1924/2006 (consultabile a [questo indirizzo](#)).

L'articolo 2, comma 2, del decreto in oggetto, attribuisce la competenza nell'applicazione delle disposizioni al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

Ai sensi dell'art. 13, tali autorità provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, anche su segnalazione di soggetti privati. Restano comunque salve le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.

Si segnalano di seguito alcune delle fattispecie più rilevanti individuate dal decreto.

Articolo 7 – violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali

L'art. 7 del regolamento 1924/2006 stabilisce che *"l'etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica"*.

La nozione di *"etichettatura nutrizionale"* coincide, adesso, con la nozione di *"dichiarazione nutrizionale"*.

Infatti, l'art. 2, par. 1, lett. c), del reg. 1924/2006, rimanda alla definizione di *"etichettatura nutrizionale"* di cui alla direttiva 90/496/CEE.

Tale direttiva è stata abrogata dall'art. 53 del reg. 1169/2011, che, al paragrafo 2, ha inoltre stabilito che i riferimenti agli atti abrogati si devono intendere fatti al regolamento. L'allegato I al regolamento, che reca alcune definizioni specifiche, sancisce infine l'equivalenza tra le espressioni *"dichiarazione nutrizionale"* ed *"etichettatura nutrizionale"*.

Quella del reg. 1924/2006 è una disposizione maturata in un periodo in cui non esisteva ancora un obbligo generalizzato di riportare sui prodotti preimballati una dichiarazione nutrizionale.

Tale obbligo è stato appunto previsto dal reg. 1169/2011, che ha modificato anche lo stesso articolo 7 del regolamento 1924/2006.

L'art. 7 del decreto legislativo 27/2017 stabilisce, inoltre, che l'operatore che non fornisce l'etichettatura nutrizionale di cui all'art. 7 del reg. 1924/2006, è soggetto a una sanzione da 2.000 a 16.000 euro.

La violazione delle disposizioni sulla dichiarazione nutrizionale derivanti dal reg. 1169/2011, invece, sarà regolata dalle disposizioni contenute nello specifico decreto legislativo attualmente in corso di definizione. Nel caso in cui un prodotto preimballato risulti non conforme in quanto privo della dichiarazione nutrizionale, pertanto, sarà necessario stabilire quale disposizione sanzionatoria debba essere applicata.

Il reg. 1169/2011 *"si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti"* (art. 1, par. 4).

Pertanto, in assenza di precisazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte, si può ritenere che sia dirimente la presenza o l'assenza di un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute.

Nel caso in cui questa sia presente, ci si troverà nel campo di applicazione del reg. 1924/2006, e la disposizione sanzionatoria da applicare sarà l'art. 7 del decreto legislativo 27/2017 in commento.

Nel caso in cui, invece, l'alimento non rechi alcuna indicazione nutrizionale e/o sulla salute, ci si troverà nel campo di applicazione del reg. 1169/2011, ed eventuali non conformità saranno quindi sanzionate ai sensi del decreto legislativo in corso di definizione.

La distinzione non è irrilevante dal momento che, a oggi, lo schema di decreto recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del reg. 1169/2011, sanziona la mancata apposizione di un'indicazione obbligatoria con sanzioni superiori a quelle stabilite dall'art. 7 del decreto in commento. E tuttavia, lo stesso schema di decreto contiene una disposizione, assente nel decreto 27/2017, volta a mitigare il regime sanzionatorio per le microimprese.

Al di là di questi casi, tuttavia, l'art. 7 del reg. 1924/2006 e, conseguentemente, l'art. 7 del decreto 27/2017, si applicheranno anche a determinate fattispecie in cui non ci sono difficoltà interpretative causate da possibili sovrapposizioni con il reg. 1169/2011.

Si applicheranno, ad esempio, nel caso di un prodotto esentato dall'obbligo di riportare l'etichettatura nutrizionale a norma dell'allegato V al reg. 1169/2011 ma che rechi, invece, un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute. In tal caso, infatti, l'alimento è comunque tenuto a riportare l'etichettatura nutrizionale in forza del reg. 1924/2006.

Inoltre, la disposizione di cui all'art. 7 del reg. 1924/2006 stabilisce che, se l'indicazione nutrizionale è formulata su una sostanza, come le fibre, di cui all'art. 30, par. 2, del reg. 1169/2011, che in base alle disposizioni di tale regolamento potrebbe essere indicata in via facoltativa, la quantità di tale sostanza deve invece essere indicata secondo le disposizioni di cui agli artt. da 31 a 34 del reg. 1169/2011.

L'articolo 7 del reg. 1924/2006 prevede anche l'obbligo di indicare, secondo le regole della dichiarazione nutrizionale, la quantità delle sostanze oggetto dell'indicazione nutrizionale e/o sulla salute ma che non figurano nell'etichettatura nutrizionale.

Si segnala che la materia delle indicazioni nutrizionali e/o sulla salute è stata affrontata anche in alcune delle domande e risposte relative al reg. 1169/2011 contenute nei due documenti rilasciati dalla Commissione e disponibili sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico a [questo indirizzo](#).

Articolo 8 – violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali

La disposizione punisce l'operatore del settore alimentare che utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato al regolamento o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Articolo 10 – violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute

L'articolo 10, comma 1, stabilisce che è punito con una sanzione da 6.000 a 24.000 euro chi impiega indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi di indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.

Il secondo comma dell'articolo, invece, sanziona con una somma compresa tra 3.000 e 12.000 euro chi impiega indicazioni sulla salute autorizzate, ma senza rispettare le condizioni applicabili che corredano gli elenchi.

Inoltre, ai sensi del terzo comma dell'articolo 10, è punito con una sanzione da 5.000 a 20.000 euro l'operatore che impiega le indicazioni sulla salute senza riportare anche le informazioni prescritte dall'articolo 10, par. 2 del regolamento, e cioè:

- una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
- la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;

- se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
- un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

La medesima sanzione si applica anche per la violazione dell'art. 14, par. 2, che stabilisce che, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, oltre ai requisiti generali previsti dal regolamento e a quelli specifici previsti dal par. 1 dell'articolo, deve essere riportata anche una dicitura indicante che la malattia cui si riferisce l'indicazione è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico.

Articolo 11- violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute

L'articolo 12 del regolamento 1924/2006 vieta le indicazioni che:

- suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;
- fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso;
- fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.

La violazione di tale divieto è punita con la sanzione da 5.000 a 40.000 euro.

Art. 12 – sanzione accessoria per la reiterazione specifica

L'articolo stabilisce che, in caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dal decreto, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione, oppure il giudice con la sentenza di condanna, può disporre, *"in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti"*.

Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, *"la reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione"* nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo.

Diffida e pagamento in misura ridotta

Sebbene il testo del decreto non vi faccia riferimento, si ritiene che alle violazioni delle disposizioni del regolamento 1924/2006 debbano applicarsi gli istituti della diffida e del pagamento in misura ridotta previsti, rispettivamente, dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 91/2014.

D.Lgs. 7-2-2017 n. 27

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2017, n. 64.

Epigrafe

Premessa

Capo I

Principi generali

Art. 1. *Campo di applicazione*

Art. 2. *Definizioni*

Capo II

Violazione dei requisiti generali

Art. 3. *Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento*

Art. 4. *Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento*

Art. 5. *Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute*

Art. 6. *Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali*

Art. 7. *Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento*

Capo III

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali

Art. 8. *Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento*

Art. 9. *Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento*

Capo IV

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute

Art. 10. *Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento*

Art. 11. *Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento*

Capo V

Disposizioni generali

Art. 12. *Sanzione accessoria per la reiterazione specifica*

Art. 13. *Sistema di controlli ufficiali*

Art. 14. *Disposizioni finanziarie*

Art. 15. *Disposizioni finali*

D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 27 ⁽¹⁾.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2017, n. 64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

Vista la *legge 24 dicembre 2012, n. 234*, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la *legge 7 ottobre 2014, n. 154*, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2;

Vista la *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), recante modifica degli [articoli 242, 243, 247, 250 e 262](#) del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#);

Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1047/2012](#) della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 432/2012](#) della Commissione del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il [decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190](#) «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed in particolare gli articoli 10 e 55;

Visto il [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193](#), recante attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'[articolo 2](#);

Visto il [regolamento \(UE\) n. 907/2013](#) della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni);

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1925/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visti il regolamento (CE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

Visto il [decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21](#) recante attuazione della [direttiva 2011/83/UE](#) sui diritti dei consumatori che modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

Visto il [decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84](#);

Visto il [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82](#), regolamento concernente l'attuazione della [direttiva 2006/141/CE](#) per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194](#) recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Visto il [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146](#), recante attuazione della [direttiva 2005/29/CE](#) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la [direttiva 84/450/CEE](#) del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145](#), che reca l'attuazione dell'[articolo 14 della direttiva 2005/29/CE](#) che modifica la [direttiva 84/450/CEE](#) sulla pubblicità ingannevole;

Visto il [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della [legge 29 luglio 2003, n. 229](#);

Visto il [decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169](#), recante attuazione della [direttiva 2002/46/CE](#) relativa agli integratori alimentari;

Visto il [decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77](#) recante attuazione della [direttiva 90/496/CEE](#) del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti;

Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, intitolato «Guidance on the implementation of Regulation (EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 14 December 2007»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Art. 1. *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145](#) e dal [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all'articolo [2, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145](#) e all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.

Capo II**Violazione dei requisiti generali**

Art. 3. *Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.

Art. 4. *Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.

Art. 5. *Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

Art. 6. *Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Art. 7. *Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

Capo III

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali

Art. 8. *Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Art. 9. *Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Capo IV

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute

Art. 10. *Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

Art. 11. *Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

Capo V

Disposizioni generali

Art. 12. *Sanzione accessoria per la reiterazione specifica*

1. Ai sensi dell'articolo [8-bis](#) della [legge 24 novembre 1981 n. 689](#), per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorità amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il

giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Art. 13. *Sistema di controlli ufficiali*

1. L'attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

3. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli [13](#), [14](#), [16](#) e [17](#) della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.

Art. 14. *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della salute e destinati al miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

3. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 15. *Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
